



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



REGIONE DEL VENETO

PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1

Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" - CUP: H11B21007650006

S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

SENTENZE

Regione del Veneto

Direzione Semplificazione Normativa e Procedimentale per l'Attuazione del PNRR

AMBITO: PAUR – RIFIUTI - VAS

Cons. Stato, Sez. IV 18 ottobre 2024, n. 8385 – PAUR per la realizzazione di un impianto di recupero rifiuti – diniego per la ritenuta presenza di una superficie boscata – illegittimo diniego di compatibilità ambientale del progettato impianto – partecipazione di Provincia e Comune alla conferenza di servizi – la variante urbanistica costituisce un effetto automatico del rilascio dell'autorizzazione ex art. 208 nell'ambito del PAUR - VAS: esclusa per la mera localizzazione degli impianti

La fattispecie affrontata dal Consiglio di Stato riguarda la progettata realizzazione di un impianto di recupero rifiuti, per il quale era stata avviata e conclusa la conferenza di servizi ex art. 27 bis d.lgs. 152/2006, cui era seguito provvedimento di diniego del PAUR. Tale diniego era motivato a causa dei pareri della Soprintendenza e del Comune che avevano escluso la compatibilità ambientale dell'intervento a causa della presenza sull'area in questione di un bosco assoggettato ex lege a vincolo paesaggistico (art. 142, co. 1, lett. g), d.lgs. n. 42/2004). Secondo la società, invece, non si sarebbe trattato di un vero e proprio bosco, ma di una "mera ricrescita arbustiva" creatasi spontaneamente a seguito dell'abbandono dell'area, del tutto priva di pregio e di valore paesaggistico.

La sentenza in commento ricorda, innanzitutto, che il d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 all'art. 134, relativo ai beni paesaggistici, dispone che sono beni paesaggistici, tra gli altri, anche le aree di cui all'art. 142 "aree tutelate per legge", tra cui rientrano "i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227" (art. 142, comma 1, lett. g). L'art. 142 rimanda, dunque, alla nozione recepita dal legislatore nazionale con l'art. 2 ("Definizione di bosco e di arboricoltura da legno") del d.lgs. n. 227 del 2001, successivamente abrogato dal d.lgs. 3 aprile 2018, n. 34 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali), il quale, all'art. 3, comma 3, contiene comunque la definizione di bosco. La giurisprudenza fa inoltre riferimento ad una nozione sostanziale di "bosco", con la conseguenza che foreste e boschi sono presunti di notevole interesse e meritevoli di salvaguardia perché elementi originariamente caratteristici del paesaggio, cioè del "territorio espressivo di identità" ex art. 131, d.lgs. n. 42/2004 (cfr. Cons. Stato, sez. V, 10 agosto 2016, n. 3574). Richiamando la propria precedente giurisprudenza, il Consiglio di Stato ribadisce che, ai fini della sussistenza di un bosco soggetto a vincolo paesaggistico occorre non solo la sussistenza di un preciso requisito dimensionale, secondo la definizione normativa (art. 3, co. 3, d.lgs. n. 34 del 2018), ma anche la sussistenza di un requisito naturalistico e paesaggistico, secondo la nozione sostanziale di bosco, dovendo trattarsi di un sistema vivente complesso, tendenzialmente permanente, tale da sviluppare un ecosistema in grado di autorigenerarsi, nonché costituire un elemento proprio e tendenzialmente stabile della forma del territorio, originariamente caratteristico del paesaggio (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 4 marzo 2019 n. 1462). Nella fattispecie, ad avviso del Giudice non sussistevano le condizioni sostanziali e naturalistiche per aversi un bosco, di conseguenza il diniego formulato dalla Soprintendenza e dal Comune per incompatibilità ambientale derivante dalle connesse esigenze di tutela è da ritenersi illegittimo.

Ancora, con riferimento al tema della partecipazione degli enti alla conferenza di servizi ex art. 27 bis del TUA, la sentenza si sofferma sul tema della partecipazione di Provincia e Comune, convocati non già per rilasciare specifici titoli (nella specie, permesso di costruire e variante urbanistica), bensì per esprimere il proprio parere di competenza ai fini del rilascio dell'AIA nell'ambito del più complesso procedimento finalizzato al rilascio del PAUR. Al riguardo il Consiglio di Stato afferma che la partecipazione di tali enti, pur obbligatoria, "non avviene ai fini dell'acquisizione di uno titolo abilitativo specifico (parere, nulla-osta o altro atto di assenso comunque denominato), bensì per acquisirne le valutazioni, in linea con la natura istruttoria che la giurisprudenza usualmente attribuisce a tale modulo procedimentale ai fini dell'autorizzazione degli impianti di cui trattasi (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 29 agosto 2019, n. 5985), tuttavia, da altro punto di vista, è anche vero che il provvedimento di diniego nella fattispecie non si fonda esclusivamente su tali pareri negativi, bensì su di una più complessa valutazione attinente alla individuazione delle posizioni prevalenti."

Con riguardo al parere comunale negativo, fondato sul presupposto che la variante urbanistica non costituisca un effetto automatico del rilascio del PAUR, il Consiglio di Stato ribadisce che il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 prevede la necessità dell'autorizzazione integrata

Ultimo aggiornamento: 09.05.2024

ambientale (A.I.A.) per una serie di impianti (art. 6, comma 13), tra cui anche quelli per il recupero e smaltimento di rifiuti non pericolosi. Per le attività di smaltimento o di recupero di rifiuti svolte nei medesimi impianti soggetti ad AIA (art. 6, comma 13), quest'ultima costituisce anche autorizzazione alla realizzazione o alla modifica (art. 6, comma 14 e art. 29-quater, comma 11), come previsto dall'art. 208 del d.lgs. 152/2006. Quest'ultima autorizzazione unica, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori (art. 208, comma 6, TUA).

Quindi, è la stessa legge- art. 208 TUA - a prevedere che la variante urbanistica costituisca un effetto automatico del rilascio del provvedimento autorizzatorio unico PAUR. Con riguardo invece al parere negativo della Provincia, la sentenza ricorda che l'art. 6, comma 12, d.lgs. 152/2006 dispone che per le modifiche di piani territoriali o urbanistici conseguenti a provvedimenti di autorizzazione di opere singole che hanno per legge l'effetto di variante a tali piani, resta ferma l'applicazione della disciplina in materia di VIA ma "*la valutazione ambientale strategica non è necessaria per la localizzazione delle singole opere*". Ne consegue che il rilascio dell'autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento o recupero dei rifiuti non solo costituisce variante allo strumento urbanistico (art. 208, comma 6, d.lgs. 152/2006.), ma esclude anche la necessità della valutazione ambientale sulla variante stessa, ferma restando l'applicazione della disciplina in materia di VIA (art. 6, comma 12, d.lgs. 152/2006).

Link: https://portali.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=cds&nrg=202108019&nomeFile=202408385_11.html&subDir=Provvedimenti